



Comune di Sarno



sarno_0030957/2021

Prt.G. 0030957/2021 - I - 26/07/2021 14:13:32

Smistamento: SETTORE ORGANI POLITICI / UFFICI

Classificazione: I - 17

Comune di Sarno (SA)

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DEL COMUNE DI SARNO ALL'AZIENDA SPECIALE "AZIENDA SPECIALE SARNO SERVIZI INTEGRATI"



REBUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SARNO

PROVINCIA SALERNO

OGGETTO: SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI
SERVIZI VARI DEL COMUNE DI SARNO ALL’AZIENDA SPECIALE

“AZIENDA SPECIALE SARNO SERVIZI INTEGRATI”

L’anno duemilaventuno addì 26 del mese di luglio, in Sarno presso gli uffici del Comune di Sarno,
ubicati in Piazza IV Novembre n. 1


tra
il Dott. Salvatore M. Mazzocca nato a Moschiano (Av) il 19/04/1964, nella sua qualità di Dirigente
dell’Area Risorse Economiche- Finanziarie - SUAP – Umane (Gestione Economica) del Comune
di Sarno, che agisce per conto e nell’interesse dello stesso comune – Codice Fiscale 80020270650,
P.IVA: 01117910651, giusta decreto sindacale prot. n. 28372 del 07/07/2021, che nel contesto
dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune di Sarno”

E

la dott.ssa Carolina Annunziata nata a Sarno (Sa), il 18/05/1976, nella sua qualità di Vicepresidente
del CDA dell’Azienda Speciale “Sarno Servizi Integrati” (come da deliberazione del CDA n. 1 del
01/07/2021) del Comune di Sarno, con sede legale in Sarno (SA), Piazza IV Novembre n. 1, C.F. e
P.IVA: 06022880659, a tanto legittimata giusta verbale n. 3 del 22/07/2021, che nel proseguo
dell’atto verrà chiamata per brevità “Azienda affidataria”;

PREMESSO CHE

- l’Azienda è stata costituita in forma di Azienda Speciale, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 10 del 13/04/2021, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme
e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli enti locali;



• il Comune, con la medesima deliberazione di Consiglio Comunale, ha deliberato l'affidamento della gestione dei seguenti Servizi all'Azienda Speciale:

- a) manutenzione degli immobili di proprietà comunale, sia di natura patrimoniale sia di natura demaniale, gestione e tutela del patrimonio e delle risorse naturali ed ambientali, efficientamento e risparmio energetico in genere;
- b) gestione e manutenzione del verde pubblico;
- c) manutenzione delle strade;
- d) gestione e regolamentazione dell'occupazione del suolo pubblico, censimento degli immobili oggetto di imposta;
- e) servizi cimiteriali e gestione delle lampade votive;
- f) servizio di sosta a pagamento;
- g) manutenzione e gestione degli immobili storici, monumentali, archeologici e culturali;
- h) organizzazione di manifestazioni ed eventi di natura culturale e sociale;
- i) organizzazione e gestione delle aree pubbliche in generale e degli impianti sportivi;
- j) organizzazione e gestione del trasporto scolastico e delle mense scolastiche;
- k) realizzazione, manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione, compresi quelli di produzione di energia da fonte alternativa;
- l) dematerializzazione, informatizzazione e digitalizzazione delle procedure amministrative e dei servizi essenziali alla persona ed al cittadino, nonché degli Uffici e delle risorse interne all'Ente comunale;
- m) gestione diretta delle entrate comunali, con particolare riferimento alla riscossione, liquidazione, accertamento e recupero coattivo, nel rispetto di quanto statuito dalle disposizioni normative recate dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 15 dicembre 1997 n. 446.

Con deliberazione n. 121 del 20/07/2021, resa immediatamente eseguibile, l'Organo Esecutivo ha deciso di trasferire all'Azienda Affidataria il "Servizio di sosta a pagamento" del territorio comunale.

Alla luce di tanto si rende necessario disciplinare le modalità di svolgimento del servizio pubblico affidato, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune e l'Azienda Speciale, sottoscrivendo il presente atto contrattuale, al fine di garantire l'autonomia gestionale dell'Azienda Speciale ed il perseguimento degli obiettivi del Comune.


Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e sottoscrivono quanto segue:

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 (Oggetto dell'affidamento)

Il Comune di Sarno, come sopra rappresentato, conferisce all'Azienda Speciale "Sarno Servizi Integrati", con sede legale in SARNO, che, come sopra rappresentata, accetta, i seguenti servizi:



a) **Servizio di Sosta a pagamento.**

L'affidamento prevede la gestione in concessione delle attività di cui in premessa, secondo gli atti che il Comune di Sarno ha approvato nel corso del tempo, vigenti allo stato.

Il Vicepresidente conferma di avere preso esatta cognizione della natura dei servizi e di tutte le circostanze generali e particolari sulla esecuzione ed accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni che regolano l'affidamento.

Articolo 3 (Tipologia di attività da svolgere e obblighi contrattuali)

I servizi in oggetto vengono trasferiti dal Comune di Sarno ed accettati dall'Azienda affidataria sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità contenute nella presente convenzione/contratto; più precisamente l'Azienda deve svolgere le seguenti attività:

a) Servizio di sosta a pagamento (Strisce blu), come da atti deliberativi del Comune di Sarno allo stato vigenti. Il servizio comprenderà, altresì, la gestione e la manutenzione dei "parcometri" e/o strumentazioni che consentono il pagamento della predetta sosta, ferma restando la vigenza dei rapporti contrattuali in essere tra il Comune di Sarno ed i terzi, limitatamente al servizio "de quo", fino alla loro naturale scadenza.

L'Azienda affidataria uniformerà al proprio manuale di Sicurezza la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia dal D.Lgs. n. 81/2008 e delle eventuali successive disposizioni legislative.


Come da Statuto, l'Azienda Speciale potrà svolgere ulteriori attività per conto del Comune di Sarno, afferenti al servizio in parola, che, nell'eventualità, saranno regolamentate in apposita integrazione al presente Accordo.

Articolo 4 (Finanziamento del contratto e tariffe)

I corrispettivi rappresentati dalle tariffe da aree a sosta costituiscono, per l'Azienda Affidataria, il corrispettivo del servizio. Sono altresì considerati corrispettivi della gestione tutti gli eventuali finanziamenti pubblici percepiti dall'Azienda, inerenti alle attività oggetto del presente contratto.

I rapporti economici con l'Amministrazione comunale vengono definiti come segue:

- dal momento di avvio delle attività, il Comune di Sarno verserà i corrispettivi della sosta a pagamento all'Azienda, fino alla definizione dei rapporti tra l'Azienda stessa con la società incaricata della riscossione.



Lo sviluppo di nuovi servizi prevede una integrazione del presente Schema di contratto di servizio con la relativa regolamentazione gestionale.

Articolo 4 (Durata dell'affidamento)

Fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli, i servizi sono trasferiti per l'intera durata dell'Azienda speciale.

Articolo 5 (Controversie)

Per la definizione di eventuali controversie è competente l'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Salerno. È esclusa la competenza arbitrale nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dalla presente convenzione, le parti si impegnano alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione. In caso di controversie circa la presente convenzione, fermo restando la competenza dell'Amministrazione comunale alla verifica dell'operato dell'Azienda affidataria e del rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi affidati secondo l'istituto del controllo analogo, si procederà, preliminarmente alla definizione giudiziaria, ad un esame delle problematiche mediante apposita conferenza Comune-Azienda.

Articolo 6 (Obblighi dell'Azienda affidataria nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

L'Azienda affidataria applica ai propri lavoratori dipendenti il vigente contratto C.C.N.L. delle Regioni ed Autonomie Locali per i lavoratori e agisce, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Azienda affidataria è, altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Articolo 7 (Controllo analogo)

Le attività di cui all'art. 2 vengono eseguite in raccordo con gli uffici dell'Amministrazione comunale demandati a tale scopo, che controllano l'operato dell'Azienda affidataria ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. L'Amministrazione comunale si riserva, previo



avviso, la più ampia facoltà di controllo e di ispezione in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo, sull'attività svolta dall'affidatario nella gestione dei servizi affidati. A tal fine, l'Amministrazione comunale può eseguire, attraverso un proprio funzionario o propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati all'Azienda, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un'efficace verifica. L'Amministrazione comunale vigila sull'andamento dei servizi attraverso l'esame del report periodici quadrimestrali e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti. L'Amministrazione comunale può, qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richiedere interventi specifici nell'ambito delle attività di competenza dell'Azienda, nell'ambito dell'attività di cui alla presente convenzione. L'Azienda si impegna altresì a fornire all'Amministrazione comunale ogni tipo di informazione richiesta riguardo allo svolgimento dei servizi.

Articolo 8 (Modalità di esecuzione dei servizi)

L'Azienda si impegna a svolgere tutti i compiti e le funzioni ad essa affidati con la massima diligenza e osservanza dell'etica professionale, in aderenza al principio di piena e leale collaborazione, nel pieno rispetto delle normative di settore e osservando criteri di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione, adottando a tal fine tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi. Per i servizi interamente affidati all'Azienda, restano a suo carico tutti i costi di gestione dei servizi, senza alcuna compensazione da parte dell'Amministrazione stessa.

La gestione dei servizi in contrasto con quanto stabilito nei commi precedenti, in assenza di idonea motivazione, costituisce grave inadempienza.

L'Azienda speciale si impegna a migliorare nel tempo, progressivamente e con continuità, i livelli di qualità del servizio erogato in tutte le sue fasi, ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dall'utenza, anche potenziale.

Articolo 9 (Ulteriori obblighi dell'Azienda affidataria)

L'Azienda affidataria è tenuta ad adempiere agli eventuali obblighi che possano intervenire a seguito di provvedimenti normativi di nuova emanazione, e a quelli derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto dell'affidamento.



L'Azienda è responsabile, ancorché la relativa esecuzione sia stata affidata a terzi, di tutte le attività accessorie e strumentali alla fornitura e all'erogazione all'utenza del servizio e di tutte le attività affidategli, in particolare deve provvedere all'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori.

È a carico esclusivo dell'Azienda ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti colposi o dolosi, commessi da persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile o ad altro titolo, nello svolgimento delle attività affidate o in conseguenza delle medesime. A tal uopo, l'Azienda affidataria si impegna a manlevare e garantire l'Amministrazione comunale da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

Articolo 10 (Monitoraggi periodici)

Ai fini del controllo quali-quantitativo dei progetti realizzati, l'Azienda predispose e trasmette con cadenza annuale (entro il 31 gennaio dell'anno successivo), una relazione riepilogativa con la descrizione delle attività svolte e/o dei prodotti elaborati e forniti.

La struttura comunale competente in materia di esercizio dei diritti del socio effettua un monitoraggio periodico quadrimestrale della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Azienda. A tal fine, l'Azienda deve trasmettere, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla conclusione di ciascun quadrimestre dell'anno di riferimento, apposite schede di reporting che evidenzino:

- a) lo Stato Patrimoniale attivo e passivo dell'Azienda;
- b) i costi ed i ricavi maturati nel periodo di riferimento;
- c) il dettaglio dei rapporti finanziari di credito/debito con l'Amministrazione comunale;
- d) l'elenco degli approvvigionamenti sul mercato di servizi, lavori, forniture;
- e) ogni altra informazione utile che incide o possa incidere sugli equilibri economico-finanziari dell'Azienda.

Le Parti potranno effettuare, con cadenza periodica, una rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti che fruiscono direttamente o indirettamente delle attività progettuali realizzate dall'Azienda, tramite apposite indagini di "customer satisfaction" volte ad acquisire elementi utili al progressivo miglioramento delle suddette attività progettuali.



Articolo 11 (Utili di gestione)

In conformità allo Statuto dell'Azienda, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, gli eventuali utili di gestione saranno ripartiti con destinazione del cinque per cento a riserva legale, fino al raggiungimento della percentuale di un quinto del capitale e, per la restante parte, sarà in conformità alle deliberazioni dell'Amministrazione Comunale, che approva il Bilancio.

In caso di previsione di attività di investimento da parte dell'Azienda, si potrà, comunque, decidere di non ripartire gli utili e di accantonarne una parte in un apposito fondo di riserva (fino al valore annuale del 30% degli utili, una volta dedotta la riserva legale).

La rimanente parte sarà assegnata interamente all'Amministrazione comunale.

Articolo 12 (Titolarità e utilizzo di prodotti e documenti)

La proprietà dei prodotti software realizzati e sviluppati direttamente ed autonomamente dall'Azienda e/o da operatori del mercato per conto della stessa, strumentali alla realizzazione dei progetti affidatigli dall'Amministrazione comunale, è attribuita all'Azienda stessa, unitamente alla relativa documentazione tecnica di supporto, ad eccezione dei prodotti software acquisiti e/o sviluppati per realizzare interventi previsti nei Programmi Operativi Comunali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea.

Rispetto ai prodotti software di proprietà dell'Azienda, resta inteso che l'Amministrazione comunale potrà esercitare, liberamente e senza alcun onere aggiuntivo, i diritti di uso degli stessi in relazione alla riproduzione, implementazione, sviluppo, manutenzione (correttiva, adeguativa ed evolutiva).

In ogni caso, l'Azienda opererà affinché i predetti prodotti software possano essere ceduti in termini di riuso ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, l'Azienda si impegna a sviluppare e/o a far sviluppare i predetti prodotti software, nonché ad elaborare e/o a far elaborare la relativa documentazione tecnica di supporto, conformemente ai vigenti principi di qualità e "riusabilità" dei software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione.

Le licenze d'uso dei prodotti software di proprietà di operatori del mercato, appositamente acquisite per la realizzazione dei progetti affidatigli dall'Amministrazione comunale, sono intestate all'Azienda stessa, salvo diverso accordo tra le Parti.

La proprietà dei prodotti hardware e dei beni mobili, appositamente acquisiti per la realizzazione dei progetti affidatigli dall'Amministrazione comunale, è attribuita all'Azienda, unitamente all'eventuale documentazione tecnica di supporto, ad eccezione dei prodotti/beni acquisiti per



realizzare interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Amministrazione comunale concede all'Azienda in comodato d'uso a titolo gratuito tutti i prodotti hardware e software costituenti gli apparati di elaborazione dati e di telecomunicazione, oltre che i sistemi informativi, strumentali al perseguimento dei compiti istituzionali attribuiti all'Azienda stessa, ad esclusione dei prodotti/apparati/sistemi acquisiti/realizzati avvalendosi di fondi strutturali comunitari. A tal fine, entro e non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione del Contratto, l'Amministrazione comunale effettua un censimento, di tutti i prodotti, apparati, sistemi ceduti o cedenti in comodato d'uso gratuito all'Azienda.

Fermo restando quanto indicato nel presente articolo, resta inteso tra le Parti che, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti del Contratto e/o di perdita del controllo da parte dell'Amministrazione comunale, quest'ultima riacquisisce, a titolo gratuito, oltre alla piena e libera disponibilità, anche la piena titolarità giuridica di tutti i suddetti prodotti/apparati/sistemi, ivi compresi i prodotti software realizzati e sviluppati direttamente ed autonomamente dall'Azienda e/o da operatori del mercato per conto della stessa, senza che l'Azienda possa opporsi, dovendo adempiere tempestivamente e non avendo nulla a pretendere.

Ai fini di una corretta gestione dei progetti inerenti le attività di formazione del personale regionale, l'Azienda si impegna a custodire presso la propria sede tutta la documentazione originale, rendendola immediatamente disponibile per ogni eventuale verifica o controllo dell'Amministrazione comunale, fermo restando che la titolarità dell'intera produzione documentale in materia è attribuita in esclusiva all'Amministrazione comunale.

Articolo 13 (Obblighi di riservatezza)

L'Azienda, riconoscendo la titolarità dell'Amministrazione comunale sulle banche dati gestite nell'ambito del Contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutti i trattamenti di dati/informazioni effettuati sia con supporti automatizzati che con supporti analogici, ivi compresi i dati contenuti nel materiale e nei documenti predisposti in esecuzione delle suddette attività.



L'obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Azienda sviluppa o realizza autonomamente in esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

L'Azienda è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Articolo 14 (Risoluzione del contratto)

Il presente contratto si risolve qualora l'Azienda affidataria:


- a) si sia resa responsabile di abbandono o sospensione ingiustificata del servizio, in maniera reiterata;
- b) abbia gestito i servizi in modo gravemente inefficiente;
- c) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti in questo contratto, ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia tenuta.

L'Amministrazione comunale, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesterà all'affidatario con precisione, l'inadempienza riscontrata, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. L'affidatario diffidato potrà presentare controdeduzioni entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui avrà ricevuto la contestazione di cui al comma precedente. Qualora l'affidatario non cessasse il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora le inadempienze commesse dallo stesso fossero comunque molto gravi, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, in ossequio alle norme contemplate dal codice civile.

La risoluzione del contratto comporterà l'obbligo per l'affidatario di fare tutto il possibile per consentire il pieno e completo subentro dell'Amministrazione comunale nella propria posizione giuridica - attiva e passiva - di gestore dei servizi affidati

Articolo 15 (Esecuzione d'ufficio)

Qualora dovessero verificarsi deficienze e/o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dei servizi affidati, e l'affidatario, regolarmente diffidato, non ottemperasse ai rilievi effettuati dall'Amministrazione comunale, l'Amministrazione comunale stessa avrà la facoltà



di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'affidatario, i lavori necessari per la regolare erogazione del servizio.

Articolo 16 (Trattamento dei dati)


L'Azienda, in esecuzione dei servizi oggetto di contratto, tratta dati personali rientranti nella sfera di Titolarità dell'Amministrazione comunale ai sensi della normativa in materia di Privacy sia nazionale (D.lgs. 196/1003) che europea (Regolamento Europeo 679/2016), quindi è obbligata al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni ivi contemplate.

L'Amministrazione comunale, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, procederà a disciplinare i rapporti con l'Azienda in materia di Privacy nei termini e secondo le modalità prescritte dall'art. 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo 679/2016. In particolare, secondo i parametri ivi stabiliti, i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile stesso al Titolare e che stipuli la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare e, infine, specificare per iscritto i compiti affidati al Responsabile.

Le Parti, quindi, si obbligano alla sottoscrizione del menzionato contratto e/o atto giuridico secondo i termini e i contenuti sopra riportati.

L'Amministrazione comunale, inoltre, autorizza l'Azienda ai sensi e per gli effetti dall'art. 28 paragrafo 2) del Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016 a ricorrere ad altro Responsabile per l'effettuazione dei trattamenti svolti all'esterno in esecuzione del contratto. In particolare la Azienda è autorizzata a ricorrere ad altri Responsabili in caso di servizi affidati in outsourcing ai fornitori, rispondendo, comunque, degli inadempimenti in materia di Privacy da parte di questi ultimi. Al riguardo il Responsabile ha l'obbligo di informare il Titolare circa eventuali modifiche relative all'aggiunta e/o alla sostituzione di altri Responsabili, dando così l'opportunità all'Amministrazione comunale di opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile, nel rispetto dei criteri di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati, si impegna ad effettuare i trattamenti attenendosi ai compiti indicati e alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare conformemente alla normativa in materia di Privacy di cui al D.lgs. 196/2003 e al Regolamento Europeo 679/2016 nonché alle diverse disposizioni di legge e di Regolamento applicabili e/o adottate dall'Amministrazione comunale in materia di Privacy, sicurezza informatica e sicurezza delle informazioni.



Il legale rappresentante pro tempore della Azienda, con la sottoscrizione del Contratto, si impegna al corretto adempimento di quanto prescritto dalla normativa nazionale e europea sulla Privacy e conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi ivi previsti che assume in relazione ai dati che la Azienda stessa tratta per conto dell'Amministrazione comunale in virtù del Contratto

Articolo 17 (Spese ed oneri fiscali)

Le spese e gli oneri fiscali relativi al Contratto, ove dovuti, sono a carico dell'Azienda.

L'imposta fissa di registro, tenuto conto che il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, sarà eventualmente a carico della parte richiedente la registrazione stessa, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.

Articolo 18 (Acquisizione nuovi servizi)

Ulteriori acquisizioni di servizi aggiuntivi non contemplati nel presente contratto di servizio, previa deliberazione di Giunta Comunale, saranno oggetto di estensione del presente accordo.

Articolo 19 (Disposizioni finali)


Il Contratto è sottoposto alla legge italiana. Per quanto in esso non espressamente stabilito e pattuito si intendono richiamate e sottoscritte le vigenti disposizioni legislative relative alla disciplina dei contratti.

Il Contratto può essere modificato esclusivamente mediante accordo sottoscritto dalle Parti, ivi compreso lo scambio formale di proposte e relative accettazioni.

L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà avvenire in forma scritta ed essere inviata a mezzo telefax oppure lettera raccomandata a/r ovvero posta elettronica certificata (PEC) alla sede dell'altra parte.


Le Parti dichiarano che i dati personali e societari forniti con il Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.



Il Contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l'utilizzo degli strumenti informatici su tredici pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firma autografa.
Letto, confermato, sottoscritto e firmato.

Il Dirigente

Dott. Salvatore M. Mazzocca



Il Vicepresidente del CDA dell'Azienda

Dott.ssa Carolina Annunziata

